

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA VOLONTARIA DELLE FIGURE PROFESSIONALI
DEL RUOLO SANITARIO PRESSO UNITA' OPERATIVE AUTONOME DEI PRESIDI
OSPEDALIERI DELL'A.S.L. N. 14

ART.1 - Possono essere ammessi a frequentare volontariamente
le Unità Operative Autonome dei Presidi Ospedalieri dell' A.S.L.
n. 14 i Laureati e i Diplomatici del ruolo Sanitario sotto indicati:

FIGURE AMMISSIBILI - RUOLO SANITARIO - LAUREATI

Medici
Biologi
Psicologi

FIGURE AMMISSIBILI - RUOLO SANITARIO - DIPLOMATI

Collaboratori professionali sanitari

Personale Infermieristico

Infermiere
Ostetrica
Dietista
Assistente sanitario
Infermiere pediatrico
Podologo
Igienista dentale

Personale tecnico sanitario

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico ortopedico
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
Odontotecnico
Ottico

Personale della riabilitazione

Tecnico audiometrista
Tecnicoaudioprotesista

Massaggiatore non vedente
Educatore professionale

ai sensi dell' allegato 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità Testo combinato della parte normativa quadriennio 1998-2001, biennio economico 1998-1999, biennio economico 2000-2001, CCNL integrativo.

ART. 2 - La domanda di ammissione alla frequenza volontaria dovrà essere indirizzata al Direttore dei Presidi Ospedalieri, con l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, Presidio Ospedaliero e Unità Operativa presso cui intende chiedere l'autorizzazione alla frequenza, periodo di frequenza proposta, orario settimanale da concordarsi con il Responsabile dell'U.O.A.; inoltre dovrà essere corredata dei sottocitati documenti in carta libera:

- Titolo di studio autenticato ai sensi di legge;
- copia della polizza assicurativa da stipularsi a cura del volontario al fine di dare copertura ai rischi derivanti a se stesso ed a terzi dalla frequenza stessa (massimale minimo richiesto per la polizza Euro 250.000,00 di cui all' art 13 del presente regolamento;
 - ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della stesura di eventuale graduatoria di accesso qualora il numero di domande di ammissione superi il numero massimo di personale ammissibile.

ART. 3 - Sulla domanda di ammissione alla frequenza deve esprimere il parere favorevole il Responsabile dell' U.O.A. interessata e solo successivamente potrà far seguito l'assenso formale del Dirigente Medico di Presidio Ospedaliero dell'A.S.L. n. 14.

Nel caso in cui pervengano domande corredate da parere favorevole, superiori numericamente al numero massimo di personale ammissibile, sarà chiesta formale dichiarazione scritta del Responsabile dell' U.O.A. interessata circa la possibilità di autorizzare l'incremento del numero massimo di ammissibili alla frequenza. A parità di titoli (calcolati ai sensi del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 per il personale laureato e ai sensi del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220 per il personale diplomato).
il Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri darà preferenza alla migliore votazione di laurea o di diploma.

personale volontario opera si impegna a garantire che al volontario venga impedito l'accesso ai documenti coperti da segreto d'ufficio.

Il personale volontario s'impegna ad ottemperare a quanto disposto dalla legge 675/96 e s.m.i., in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

ART. 6 - La frequenza volontaria, di norma, ha durata non inferiore a mesi tre e non superiore a mesi 12.

Il Responsabile dell'Unità Operativa interessata è tenuto a conservare documentazione che attesti la frequenza giornaliera di ogni singolo frequentatore.

ART. 7 - La frequenza, preventivamente concordata, non potrà di norma contemplare un impegno orario inferiore alle 20 ore settimanali.

Il volontario dovrà essere identificabile dall'utenza ed all'uopo il Responsabile dell'Unità Operativa consegnerà targhetta di riconoscimento sulla quale verrà indicata la qualifica di VOLONTARIO. Al termine del periodo di volontariato tale targhetta dovrà essere restituita.

ART. 8 - Per non incorrere nella decadenza, eventuali assenze o interruzioni dal servizio, dovranno essere tempestivamente comunicate anche verbalmente al Responsabile dell'unità Operativa, che sul foglio di presenza dovrà indicare l'assenza.

ART. 9 - In caso di rinuncia alla frequenza, gli interessati devono darne comunicazione scritta, di norma almeno 15 giorni prima, al Responsabile dell'Unità Operativa che la trasmetterà, debitamente controfirmata, al Direttore dei Presidi Ospedalieri.

ART. 10 - Le certificazioni attestanti l'evvenuta frequenza saranno rilasciate, a seguito di richiesta scritta dell'interessato, a firma del Direttore dei Presidi Ospedalieri, sulla scorta di specifica relazione del Responsabile dell'Unità Operativa effettuata in base alla documentazione in suo possesso (leggasi prospetti mensili di rilevazione presenze).

La Direzione Sanitaria di ogni Presidio Ospedaliero è istituito apposito fascicolo nominativo del personale volontario contenente i documenti presentati dal medesimo con la determina di

dall'impegno assunto, sempre che le assenze risultino giustificate. Qualora le assenze, pur se giustificate e documentate, risultino più numerose di quanto previsto nel comma precedente, nelle certificazioni si farà menzione solo dei periodi effettivamente svolti.

ART. 12 - Tutte le frequenze di cui ai punti precedenti sono svolte a titolo assolutamente gratuito e non comportano, a tutti gli effetti, l'instaurazione di rapporto d'impiego o di prestazione d'opera professionale con l'A.S.L. n. 14.

ART.13 - Il frequentatore s'impegna a stipulare specifica polizza assicurativa contro i rischi e le responsabilità derivanti a se stesso ed a terzi (massimale minimo della polizza R.C.T. Euro 250.000,00 duecentocinquantamila euro) dalla frequenza stessa. Si impegna altresì a fornire copia della suddetta polizza all'inizio dell'attività di volontariato.